

Regno d' Italia
Regno li 24. apr. 1806.
L' Ann. Municipale di
T. luogo
Al Sig. Prefecto di Pisa. app.

Per mezzo del nostro app.
Comunale vi proponiamo
li. 6. volumi che sono
stato per i registri delle
Ufficio, Corte, Tribunale
et. Pubblicazioni, ed appre-
sione per la nostra
di rendere a norma
del art. 61. del Codice Ca-
pitan, e dell' art. V. del
regolamento campo abba-
ta Decree 27. nost. junio
ultimo. Abbiamo inteso
con tale occasione l' onore
di fotografare colle per-
dine ~~stampa~~, e con
l' idoneità
G. Gobbi et al. Sig. Carlo Corraffo. Medici in capo

REGNO D' ITALIA.

Legnarello li 3. Luglio 1806

IL CANCELLIERE DEL CANTONE IV.
DEL DISTRETTO DI GALLARATE

Al Sig. Ufficiale dello Stato Civile
della Comune di *Legnano con Legnarello*

*I*l Sig. Vice-Prefetto del Distretto con sua Circolare de' 25. scorso Giugno N. 429. mi ha prevenuto, che S. E. il Ministro dell' Interno dietro i concerti presi con S. E. il Gran Giudice Ministro della Giustizia, ha dichiarato, che per dare esecuzione all' Articolo 24. del Regolamento 27. Marzo p. p. relativo ai Registri da vidimarsi ogni bimestre dai Giudici di Pace gli Ufficiali dello Stato Civile debbano trasportare a quest' effetto nel locale di residenza dei rispettivi Giudici uno degli esemplari di ciascun libro dei detti Registri, usando le più scrupolose cautele per evitare il deperimento de' mentovati libri nel trasporto, e m' incaricò di partecipare una tale Superiore determinazione a ciascun Ufficiale dello Stato Civile per la corrispondente esecuzione.

Mi faccio quindi sollecito di rendervi inteso di quanto sopra per l' adempimento de' Superiori ordini, e sarà poi della vostra compiacenza di riscontrarmi in qual giorno avrete data esecuzione.

Ho il piacere di salutarvi con distinta stima.

De Giovanni Cancelliere.

REGNO D' ITALIA.

Legnano 21. Aprile 1806.

IL CANCELLIERE DEL CANTONE IV. DISTRETTO IV.
DI GALLARATE

Alla Municipalità di Legnano con Legnareto

Una delle parti più esenziali del Codice NAPOLEONE qual è quella, che risguarda gli atti dello Stato Civile attendo dallo zelo, e dall' accuratezza della Municipalità l'immediata attivazione in cotesta Comune.

Il Governo per avere in tutto lo Stato la necessaria uniformità degli atti surriferiti ci ha provveduto d'un apposito regolamento recentemente trasmessovi unito al Reale Decreto 27. Marzo prossimo passato.

Il detto Regolamento provvede alla custodia de' Registri, ed alla scelta dell' Ufficiale incaricato dell'esecuzione dei relativi doveri, come all' Art. 2. e 3.

Rimetto perciò i libri in duplo pei Registri delle Nascite, Matrimoni, e Morti, ed un quarto libro per le pubblicazioni, ed opposizioni, di cui all' Art. IV., che serviranno al Sindaco di cotest' Amministrazione per il disimpegno in detta Comune dell'inconvenza dell' Ufficiale dello Stato Civile, a cui è chiamato dallo stesso Regolamento.

Avverto l' Ufficiale dello Stato Civile, che i detti libri debbono essere per iscritto, e della forma, e grandezza precisa del foglio quali sono, e riterrà, che la linea tirata in ciascuno de' fogli medesimi indica la quantità del margine, che dovrà lasciarsi sui libri per le postille, che occorressero a tenore del Regolamento, il quale s'intende, che debba aver vigore col giorno, che verranno aperti i Registri nelle Comuni rispettive.

Devo

Devo poi anche prevenire per ordine di S. E. il Sig. Ministro dell' Interno, che in pendenza dell' attivazione dei Tribunali di prima Istanza sono incaricati interinalmente gli attuali Pretori, e Regi Procuratori presso i Tribunali di ciascun Dipartimento delle incumbenze affidate dal Codice NAPOLEONE ai Presidenti dei Tribunali di prima Istanza, ed ai Regi Procuratori presso i medesimi, avendo pure disposto, che siano per ora disimpagnate dai Conciliatori attuali le funzioni Civili attribuite ai Giudici di Pace.

Tale disposizione servirà di cognizione all' Ufficiale dello Stato Civile, il quale specialmente avverto, che in conseguenza della stessa dovrà presentare al rispettivo Pretore i Registri per la vidimazione, e per la firma prescritta dall' Art. 41. del Codice, e dall' Art. V. del ripetuto Regolamento.

^{sigl. vice Prefetto del Distretto di Gallarate}
Prevengo poi, che il ~~Prefetto del Distretto di Gallarate~~ col suo Decreto 18. corrente concernente quanto sopra si è riservato di comunicare in seguito le disposizioni, che il Governo crederà di emanare per regolare gli atti delle Nascite, Matrimonj, e Morti dal giorno primo Aprile fino a quello in cui verranno aperti gli Uffici de' Registri, la cui attivazione in cotesta Comune interesso quanto sò, e posso la sollecitudine, e diligenza della rispettiva Municipalità.

Attenderò infine di essere informato su quanto verrà preliminarmente operato dal Sindaco di cotel' Amministrazione, e del giorno dell' attivazione de' mentovati Registri, siccome pure sugli ostacoli, che per avventura esigessero la Superiore cognizione.

In tanto mi prego di ripetere i sentimenti di tutta la mia considerazione.

Dalla Cancellaria

De Giovanni Cancelliere

Officio @Municipaliz
di ~~Donato~~
~~Diff.~~



REGNO D' ITALIA.

Milano 26. Aprile 1806.

IL PREFETTO
DEL DIPARTIMENTO D' OLONA
ALLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI
DI TERZA CLASSE

CIRCOLARE.

Per allontanare que' dubbi, che a taluno de' Sindaci Comunali sono nati sul merito dell'incumbenza loro attribuita pel Registro degli atti Civili di cui nel Regolamento Generale annesso al Real Decreto 27. Marzo p.p., S. E. il Sig. Ministro dell' Interno seguendo le dichiarazioni di Sua Altezza Imperiale dirette a togliere d'inganno gli Ufficiali dello Stato Civile, e ad evitare le loro rinunce mi previene, che nè lo spirito del Codice Napoleone, nè quello del citato Regolamento esigono dall'Ufficiale suddetto l'assistenza personale a tutte le funzioni che gli sono attribuite; conformandosi a ciò la pratica osservata anche nell' Impero Francese.

Potrà quindi ciascun Sindaco Comunale sciegliersi qualche persona, sotto però la sua responsabilità, che attenda ai Registri, e specialmente si presti alla verificazione delle morti, e si trasferisca nel luogo, ove si trovano i neonati, il trasporto de' quali fosse pericoloso, e stenda gli atti occorrenti pel Registro di qualunque natura essi siano.

Quanto però all'atto del matrimonio, e del divorzio dovrà necessariamente esservi presente il Sindaco suddetto, ma starà a lui il fissare l' ora, ed il giorno in cui tali atti abbiano a farsi.

Con tali dilucidazioni deve essere tolta qualunque ripugnanza, ed io deggio persuadermi che anzi ciascun Sindaco assumerà volentieri, e di buon grado l'incarico suddetto ascrivendolo a distinta onorificazione.

Che se poi queste vie di dolcezza, e persuasione non fossero abbastanza efficaci, S. A. I. si riserva di addottare quelle misure, che nei casi speciali giudicherà convenienti.

Ritengo adunque che colla massima sollecitudine saranno messi in corso i Registri suddetti, avvertendo, che anche la Legge 24. Luglio 1802. non dispensa i Cittadini dall'obbligo di assumere le incumbenze Municipali, frà le quali fin d'allora annoveravasi quella del Registro.

Ho il piacere di salutarvi con distinta stima

LONGO.

MINOJA Segretario Generale.

Nicolaus 7. gen. in oblaggo per uscire del Paese Comune